



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, MANUTENZIONI

Settore Programmazione, Contabilità e Amministrativo Appalti

Servizio Amministrativo Appalti Lavori Pubblici, Gestione energetica e Manutenzioni

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI EROGATORI PUBBLICI DI ACQUA POTABILE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASATA ALLA SPINA NEL COMUNE DI PORTO TORRES.

**CAPITOLO I
NORME GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il Comune di Porto Torres, al fine di valorizzare ulteriormente l'acqua potabile in arrivo dall'acquedotto pubblico e in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende promuovere, su alcune aree nella propria disponibilità, l'installazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall'acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gasata.

Il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "concessionario") deve pertanto progettare, realizzare e gestire, a propria cura e spesa, da uno a quattro strutture amovibili (case dell'acqua) con triplo erogatore per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall'acquedotto.

Il costo dell'acqua non potrà essere superiore:

- ❖ Euro 0,05 per ogni litro di acqua naturale depurata, microfiltrata refrigerata;
- ❖ Euro 0,05 per ogni litro di acqua frizzante depurata, microfiltrata refrigerata;

Le "case dell'acqua" dovranno essere realizzate nelle aree di cui all'art. 2 in disponibilità del Comune di Porto Torres e da questo concesse in comodato d'uso.

Articolo 2 - Localizzazione delle strutture

Le aree potenziali identificate per installare gli impianti, tutte di proprietà comunale, sono le seguenti, su ciascuna delle quali può essere realizzata una sola casa dell'acqua:

- ❖ Piazza degli eroi dell'onda (Renareda);
- ❖ Via della Libertà presso intersezione con Via Pertini;
- ❖ Viale delle Vigne (fronte Piazza Cagliari 1970);
- ❖ Via Annibale Francescani presso intersezione con Via Sassari.

Il tutto come da planimetria allegata a questo capitolato per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato "A"]. L'esatta posizione della casa dell'acqua dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale prima della concessione dell'area, al fine di evitare eventuali interferenze o possibili pericoli per l'incolumità pubblica.

Inoltre se il soggetto aggiudicatario pur manifestando l'interesse di realizzare 4 "case dell'acqua" dovrà indicare se sarebbe disponibile a realizzarne 3, oppure se manifesta l'interesse a realizzarne 3 dovrà indicare se sarebbe disponibile a realizzarne 2, oppure se manifesta l'interesse a realizzarne 2 dovrà indicare se sarebbe disponibile a realizzarne 1.

Articolo 3 - Durata della concessione



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, MANUTENZIONI

Settore Programmazione, Contabilità e Amministrativo Appalti

Servizio Amministrativo Appalti Lavori Pubblici, Gestione energetica e Manutenzioni

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto. Non oltre 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza del contratto, le parti possono concordare il rinnovo della concessione per ulteriori 3 (tre) anni, qualora la normativa al momento vigente lo consenta.

Articolo 4 - Termini di esecuzione dei lavori

La realizzazione della “casa dell’acqua” dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 (sessanta) giorni dal dalla stipula del contratto.

Articolo 5 - Requisiti tecnici minimi

Ciascuna postazione dovrà essere dotata di 3 (tre) punti di erogazione da cui sarà possibile :

❖ Prelevare acqua sia naturale che gassata sempre refrigerata;

L’impianto dovrà prevedere:

- ❖ Applicazione di filtri ionizzanti che dovranno essere sottoposti a costante manutenzione;
- ❖ Display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
- ❖ Modalità di selezioni del prelievo mediante un solo tasto associato ad una quantità oppure mediante selezione intelligente;
- ❖ Illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
- ❖ Pensilina per il riparo utente in caso di pioggia o sole;

Articolo 6 - Oneri a carico del concessionario

Il concessionario deve assicurare le seguenti prestazioni: a) progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente ogni punto di erogazione dell’acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l’idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, ed in particolare quanto disposto dal DLgs. 31/2001, nonché l’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata; b) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l’impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa. La casa dell’acqua non dovrà comportare l’emissione verso l’esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata, dovrà disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all’interno; c) provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, ecc), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si segnala che le reti interessate saranno individuate dalle parti affinché non siano troppo distanti dal punto previsto per la realizzazione della “casa dell’acqua”; d) provvedere a seguito dell’aggiudicazione della concessione, all’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione della casa dell’acqua, la gestione degli impianti e la distribuzione e vendita dell’acqua e rispettare un orario H24 per tutti i giorni dell’anno; e) Sulle pareti delle strutture realizzate è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l’esposizione di messaggi che, a suo insindacabile



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, MANUTENZIONI

Settore Programmazione, Contabilità e Amministrativo Appalti

Servizio Amministrativo Appalti Lavori Pubblici, Gestione energetica e Manutenzioni

giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario; f) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata; g) effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, su ogni struttura installata, in appositi pannelli. Restano a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli enti sanitari (ASL, ARPA...); h) effettuare, a propria cura e spese, almeno 6 visite di controllo annue dell'impianto fornendone i relativi risultati al Comune; i) collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione dell'utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli, ecc); j) il prezzo di vendita dell'acqua naturale e gasata dovrà restare invariato per tutta la durata della convenzione; k) garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e secondo le tempistiche indicate nell'offerta tecnica. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio; l) fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul display informativo; m) assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa; Il concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente. Il concessionario ha facoltà di utilizzare le strutture costruite, con l'assenso del Comune interessato e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, per l'installazione di distributori automatici aggiuntivi di prodotti diversi dall'acqua; La ditta dovrà provvedere al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Dovrà essere garantito un pronto intervento a seguito di eventuali ordinanze che sospendono l'utilizzo dell'acqua fornita dal gestore Abbanoa. L'emissione di tale ordinanza sarà oggetto di comunicazione tramite pec.

Articolo 7 – Valutazione tecnica e punteggio

Non verranno valutate le proposte che considerano eventuali costi e oneri a carico del Comune.

L'affidamento avverrà in favore della manifestazione di interesse che presenterà maggiori garanzie e benefici per l'Ente ed in particolare alla soluzione che otterrà il migliore punteggio nel rispetto dei seguenti criteri:

CRITERIO

Punteggio



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, MANUTENZIONI

Settore Programmazione, Contabilità e Amministrativo Appalti

Servizio Amministrativo Appalti Lavori Pubblici, Gestione energetica e Manutenzioni

Caratteristiche costruttive ed architettoniche della struttura Valenza paesaggistica	Fino a 40 punti
Specifiche tecniche dell'impianto	Fino a 20 punti
Modalità e sistema di gestione del pagamento	Fino a 5 punti
Riduzione dei tempi di realizzazione delle case dell'acqua rispetto al tempo massimo di 60 giorni	Fino a 5 punti
2 punti per ogni casetta gestita in altri Comuni	Fino a 10 punti
Costo di vendita medio dell'acqua erogata	Fino a 20 punti

Il punteggio relativo al costo di vendita medio dell'acqua erogata verrà determinato secondo la seguente relazione:

$$\frac{5 - \text{prezzo medio offerto (cent)}}{5 - \text{prezzo medio minimo offerto (cent)}} * 20$$

All'esito della graduatoria, l'Amministrazione si riserva di adottare gli atti consequenziali.

Articolo 8 - Oneri a carico del Comune

Il Comune di Porto Torres riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto di concessione. Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Porto Torres.

Articolo 9 - Responsabilità

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame. Tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo. Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta. Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgano per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, MANUTENZIONI

Settore Programmazione, Contabilità e Amministrativo Appalti

Servizio Amministrativo Appalti Lavori Pubblici, Gestione energetica e Manutenzioni

Articolo 10- Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune interesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all'articolo 6 di questo bando, viene applicata una penale di € 200,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale a causa del disservizio.

In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell'acqua erogata viene applicata una penale di € 300,00.

L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, dal deposito cauzionale.

Articolo 11 — Cautele

Quando si eseguono operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti delle attrezzature il concessionario deve predisporre le cautele necessarie e osservare le norme vigenti in materia in modo da non arrecare soggezioni alle attività esistenti, all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale o alla circolazione stradale, né causare incidenti o danni.

In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, trivellazioni o operazioni similari, il concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, telefoni di stato, fibre ottiche, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas o liquidi in genere, e adottare modalità atte a evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e funzionalità di detti impianti, per il tempo delle prestazioni, resta a carico del concessionario con i relativi oneri, come anche gli interventi per il ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie.

Per la gestione, il controllo, la conduzione e l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte rimane esclusivamente responsabile solo il concessionario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e dirigere i lavori e a eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal presente bando e relativi allegati, con personale idoneo e abilitato.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

Articolo 12 - Assicurazione

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- ❖ l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, MANUTENZIONI

Settore Programmazione, Contabilità e Amministrativo Appalti

Servizio Amministrativo Appalti Lavori Pubblici, Gestione energetica e Manutenzioni

e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;

❖ l'estensione ai danni derivanti al Comune di Porto Torres o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute;

❖ l'individuazione del Comune di Porto Torres, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni cose e/o animali.

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni prestatore.

La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione.

Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall'assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 13 – Polizza fidejussoria

Al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa ad esclusione dei lavori eseguiti dal Comune. A garanzia di quanto sopra il Concessionario deposita apposita fidejussione per l'importo di euro 11.233,20. Detta fidejussione, bancaria o assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari, nella quale deve espressamente risultare:

1. che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione;
3. che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103, del DLgs n. 50/2016.

Articolo 14 – Spese contrattuali

Le spese di contratto i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- ❖ siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della procedura di gara nell'offerta tecnica;
- ❖ la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- ❖ sia accertata da parte della ASL o da altri organi o Enti di controllo gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione;
- ❖ mancato pagamento del canone di concessione del suolo pubblico;
- ❖ abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti;
- ❖ eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, MANUTENZIONI

Settore Programmazione, Contabilità e Amministrativo Appalti

Servizio Amministrativo Appalti Lavori Pubblici, Gestione energetica e Manutenzioni

- ❖ apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- ❖ inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- ❖ sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- ❖ ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dell'articolo 4 del presente capitolato;
- ❖ messa in liquidazione o cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- ❖ mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere; Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario; La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che danno determinato la risoluzione. Verificatosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni.

Articolo 23 — Recesso

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico - economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.